

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

- VISTO** il ricorso al TAR del Lazio proposto dalla FENASCOP (Federazione Nazionale Strutture Comunitarie Psicosocioterapeutiche) avverso la DGR 257 del 1° marzo 2002 avente per oggetto : " Conferma delle autorizzazioni all'esercizio ed al funzionamento alle strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche ai sensi della DGR 351/2000"
- VISTA** l'Ordinanza del TAR Lazio del 18.04.2002 con la quale viene accolta la sospensiva della DGR 351/2000 concernente: "Criteri per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali per la tutela della salute mentale"
- PRESO ATTO** che con la suddetta Ordinanza il TAR Lazio ha fissato la decisione nel merito all'udienza del 28 novembre 2002
- CONSIDERATO** che la ordinanza in argomento oltre a determinare un vuoto normativo regionale per l'emanande autorizzazioni all'esercizio ed al funzionamento di strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali, crea un pericoloso stato di incertezza per le autorizzazioni già rese.
- PRESO ATTO** della decisione di proporre appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza suddetta
- RILEVATO** che nelle strutture residenziali e semiresidenziali già autorizzate sono inseriti pazienti con patologie psichiatriche gravi e che a causa della loro psicolabilità necessitano di stabilità e certezze
- RILEVATO** che per il malato psichiatrico, più che per ogni altro malato, le certezze e la " base sicura " sono rappresentati dal contenimento rassicurante fornito sia dall'ambiente in cui vivono, che deve poter essere conosciuto e ri-conosciuto, che e soprattutto dal rapporto instaurato con tutte le figure professionali che lo curano e con le quali deve poter stabilire un legame significativo che, nel tempo , diventa insostituibile e che rappresenta il fulcro del progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato



RILEVATO

che l'esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio comporterebbe il trasferimento dei pazienti in simili strutture pubbliche e che tale ipotesi, oltre ad arrecare grave nocumento ai pazienti, non risulta praticabile a causa dell'esigua disponibilità di posti residenza nel territorio regionale

TENUTO CONTO che per l'amministrazione regionale l'obiettivo primario è rappresentato dall'inderogabilità di fornire assistenza e continuità della stessa a tutti gli utenti ed in particolar modo a tutelare quelli più deboli e svantaggiati

CONSIDERATA pertanto, alla luce di quanto sopra, la necessità di confermare alle strutture psichiatriche private le autorizzazioni già rese impedendo un'interruzione di pubblico servizio e consentendo, nel contempo, alle persone inserite nelle stesse di continuare il percorso terapeutico intrapreso, scongiurando, così, una pericolosa interruzione del cammino iniziato che comporterebbe non solo un arretramento dei risultati raggiunti, ma un irreparabile aggravamento della psicopatologia

all'unanimità

DELIBERA

- di confermare, in attesa del ricorso avanzato dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR Lazio di sospensiva della DGR 351/2000, tutte le autorizzazioni all'esercizio ed al funzionamento di strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali già rese dalla Regione Lazio

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

20 MAG. 2002

4